

COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 25 AGOSTO 2014

**Decreto n. 2382 del 5 Dicembre 2014**

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR).
Nomina della terna ai sensi dell'art. 21, comma 3 del DPR 327/2001.
Aree private site in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) al Foglio 28, Mappale 99 (ora frazionato nei mappali 374, 376, 377 e 378), richiedente: TECNE S.r.l..**

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all’articolo 10 comma 2-bis dispone che *“.....in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente...”*;

Visto il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: *“i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”*;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i *“Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”*;

Visto il programma denominato *“Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”*, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il *“Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”* è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che lo

ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità oggetto del presente procedimento espropriativo ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Rilevato che le ditte proprietarie delle aree interessate dalla presente procedura non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1623 del 04/12/2013, con il quale, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità a favore delle ditte proprietarie, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 291 del 28/02/2014 con il quale l'Autorità

Espropriante ha proceduto a formare l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione ed a notificare tale elenco alle ditte interessate;

Rilevato che l'area sita in comune di San Felice sul Panaro (Mo) al Foglio 28, Mappale 99 risulta frazionata nei mappali 374 e 375, e che a sua volta il mappale 375 risulta frazionato nei mappali 376, 377 e 378;

Visto che la ditta Tecne S.r.l. con sede legale in Via Aurelio Saffi n. 14 - 41034 Finale Emilia (Mo) - Codice Fiscale: 02818750362 interessata dal procedimento espropriativo avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) al Foglio 28 Mappale 99 (ora frazionato nei mappali 374, 376, 377 e 378), ha presentato formale richiesta di volersi avvalere del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n.327/2001, nominando quale proprio tecnico il Geom. Luigi Parrillo, con studio in Corso Canal Grande n. 80 - 41121 Modena.;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate, acquisita al protocollo del Commissario Delegato il 30/09/2014 con n. CR/2014/33199, con la quale vengono indicati i tecnici da designare;

Considerato che ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n.327/2001 la costituzione del collegio peritale è rimessa esclusivamente alla scelta dell'espropriato e l'Autorità Espropriante provvede conseguentemente alla nomina di due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene;

Preso atto che ai sensi dell'art. 21, comma 4, del DPR n. 327/2001 il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse e che l'istanza sarà inoltrata dall'Autorità Espropriante;

Rilevato che le spese per la nomina dei tecnici saranno quantificate e successivamente liquidate, dopo il deposito della relazione di stima, in base alle tariffe professionali, secondo il criterio di suddivisione delle spese fra le parti previsto dall'art. 21, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001;

Considerato che gli importi della presente procedura espropriativa trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati ai relativi interventi, nell'ambito della contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla nomina dei due tecnici per la costituzione del collegio peritale;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa.

DECRETA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:
 - di dare atto che la ditta Tecne S.r.l. con sede legale in Via Aurelio Saffi n. 14, 41034 Finale Emilia (Mo), Codice Fiscale: 02818750362 interessata dal procedimento espropriativo avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) al Foglio 28 Mappale 99 (ora frazionato nei mappali 374, 376, 377 e 378), ha presentato formale richiesta di volersi avvalere del procedimento previsto dall'art. 21 del D.P.R. n.327/2001;
- 2) di nominare quali componenti del collegio dei periti previsto dalla suddetta norma nelle persone dei seguenti tecnici:
 - Geom. Nerina Reggiani, dell'Agenzia delle Entrate - UP di Modena, in qualità di tecnico designato dall'Autorità Espropriante, come da indicazione dell'Agenzia delle Entrate;
 - Geom. Luigi Parrillo, con studio in Corso Canal Grande n. 80 - 41121 Modena, in qualità di tecnico designato dalla proprietà;
- 3) di richiedere al Presidente del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del DPR 327/2001, la nomina del terzo tecnico;
- 4) di stabilire il termine di novanta giorni dalla data di nomina del tecnico di cui al punto 3, entro il quale dovrà essere presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene, termine prorogabile in caso di effettive e comprovate difficoltà;
- 5) di dare atto che le spese per la nomina dei tecnici saranno quantificate e successivamente liquidate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 6 del DPR n. 327/2001, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate.

Bologna lì, 5 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

